RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

Art. 21

Personale ausiliario

La nomina a custode e guardia notturna, in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare. Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato. Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode. Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode. Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne gia' in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67. L'indennita' di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, e' elevata a lire 700 per ogni notte di servizio di dodici ore.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1961, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
Estremi	Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Titolo	III — Amministrazione delle antichità e belle arti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-amministrazione-centrale-e-di-uffici-dipendenti/art-21-personale-ausiliario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it